



N.RG 511 / 2024



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAVA DE' TIRRENI
@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA

Il Giudice di Pace di CAVA DE' TIRRENI, Dott. NICOLA MAZZARELLA, nella causa civile R.G. n. 511 / 2024

vertente tra

[REDACTED] Antonio (CF [REDACTED]) - Avv. PIERLUIGI TELESE

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED] s.p.a. (CF [REDACTED])
(rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

[REDACTED] Antonio esponeva di aver contratto, in data 03 luglio 2019, con la [REDACTED] s.p.a. mutuo recante nr. 4177 (contratto poi ceduto alla società [REDACTED] s.p.a.) per l'importo complessivo di € 25.800,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di nr. 120 rate da € 215,00 ciascuna della retribuzione mensile. Con la stipula del contratto fu previsto, per costi - di cui alle lettere D, D2 ed E del contratto (spese istruttorie, spese gestione, spese intermediazione) - l'importo complessivo di € 3.058,80.



Allo scadere della 50^a rata di rimborso, Antonio [REDACTED] estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale.

Nulla gli veniva restituito per i costi non maturati in applicazione dell'art. 125 sexies del T.U.B. il quale testualmente dispone: "Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Riscontrava, altresì, la violazione della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019 a definizione della causa C-383/18, volta a chiarire ed individuare definitivamente tutti i costi che l'intermediario finanziario è tenuto a rimborsare in caso di estinzione anticipata del contratto.

In breve chiedeva la condanna della Interbanca, per la restituzione delle somme non restituite, € 1.655,50 così calcolata: € 3.058,80 su 120 rate = € 25,49 mensili; durata effettiva del contratto: 50 mesi = ad € 1.274,50 di costi maturati (€ 25,49 x 50 mesi); costi residui non maturati da restituire € 1.655,50 (€ 25,49 x 70 mesi residui alla naturale scadenza).

La convenuta contestava la legittimazione passiva e quindi l'obbligo di restituire "oneri e spese non soggette a maturazione, quali le commissioni dell'intermediario del credito e le spese di istruttoria, riferibili a prestazioni che si sono concluse prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e non dipendenti dalla durata di quest'ultimo e quindi non rimborsabili"; somme incamerate ma poi versate al mediatore [REDACTED] SRLS cui si era rivolto il [REDACTED].

Limitava la convenuta che la fattispecie si configurasse nell'ambito dell'art. 2033 cc per cui la locupletazione si sarebbe verificata esclusivamente nei confronti del mediatore, effettivo accipiens.

A queste argomentazioni sono seguite, a loro sostegno, decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Concludeva per il rigetto della domanda.

La domanda è procedibile e fondata.

Contrattualmente il mediatore ha assunto la funzione di terzo rispetto al contratto di mutuo e nulla ha percepito da parte del mutuatario. Si specifica, nel contratto di finanziamento, che i costi di tutto l'iter finanziato sono a carico del finanziatore che



inizialmente era la [REDACTED] s.p.a. alla quale è poi succeduta la [REDACTED]. Nessun dubbio che i rapporti interni tra mediatore e finanziatore non possono gravare sulla posizione giuridica del beneficiario del prestito.

Le motivazioni di merito che seguono sono scritte rispettando il principio di sinteticità tralasciando di trattare le questioni ininfluenti e incompatibili ai fini del decidere.

Non trova condivisibile questo giudice le interpretazioni del contratto esposte dalla convenuta e alla lettura delle decisioni delle corti supreme che riconoscono *'il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore'* (Corte di Giustizia l'11 settembre 2019).

La sentenza, come tutte quelle della Corte di giustizia, hanno efficacia vincolante per le parti in causa che sono in causa e forza esecutiva negli stati membri ex art. 256 TCE. Per questo Il giudice nazionale destinatario è vincolato dall'interpretazione fornita quando definisce la controversia, di identica questione, dinanzi ad esso pendente, come nel caso di specie.

A sua volta la Corte Costituzionale – la cui decisione è efficace *erga omnes* per le liti pendenti - ha dichiarato il diritto del consumatore alla riduzione sia dei costi **RECURRING** (relativi all'intera durata del contratto) e sia dei costi **UP FRONT** (**sostenuti** al momento della stipulazione del contratto) e, quindi, anche a quelli antecedenti che successivi al 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 *sexies* TUB), come nella specie.

E diversamente dalla tesi sostenuta dalla banca convenuta.

Testualmente i giudici della corte hanno scritto che *“all'interno di esse [norme secondarie della Banca d'Italia], si rinvengono, quali norme pertinenti rispetto all'art. 125-sexies, tali cioè da giustificare un loro richiamo nello specifico contesto, quelle che si occupano del profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato. Si tratta, dunque, da un lato, delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring (Sezione VII) e, da un altro lato, delle norme che si soffermano sull'esigenza che siano quantificati «in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto», precisandosi che debbano essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati, il che costringe a fare riferimento alla mera ipotesi in cui il consumatore abbia corrisposto anticipatamente costi non maturati (Sezioni VII-bis e*



XI)".

Si accoglie per ragioni suddette la domanda.

Quanto al regolamento delle spese - accertato che il debito dell'istituto è di natura contrattuale e che la difesa del consumatore è stata svolta tanto in via stragiudiziale che in via giudiziale - esse vanno riconosciute per entrambe le fasi e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna [REDACTED] s.p.a. in pers. rapp. p.t., a rimborsare all'attore, per i motivi spiegati, la somma complessiva di €. 1.655,50 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda stragiudiziale;
- condanna la convenuta a rimborsare le spese stragiudiziali e processuali che liquida in €. 125,00 per esborsi; e €. 800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario e accessori di legge da attribuirsi all'avvocato antistatario.

Così deciso in CAVA DE' TIRRENI il 19-11-2024

Il Giudice di Pace

Dott. NICOLA MAZZARELLA

